

COMUNE DI SALA BOLOGNESE

Città Metropolitana di Bologna

Rep. n° ___/___

**SCHEMA CONVENZIONE TRA L'AMMINISTRAZIONE
COMUNALE DI SALA BOLOGNESE E
_____ PER LO
SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI PUBBLICA UTILITÀ E
UTILIZZO DEI LOCALI COMUNALI.**

L'anno Duemila ____, il giorno _____ del mese di _____, con
la presente scrittura privata da valersi ad ogni effetto di legge, tra:

- a) Il **COMUNE DI SALA BOLOGNESE** - che di seguito sarà
chiamato Amministrazione/Comune - (C.F. _____),
rappresentato da _____, nato/a a _____ il
_____, Direttore dell'Area _____, ai sensi
dell'art. 107 – comma 3° - lett. C) del D.Lgs. n. 267/2000 ed in
esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. __ in data
_____ - esecutiva;
- b) _____ - che in seguito sarà chiamata
Associazione/Ente/Cooperativa sociale/Impresa sociale/Onlus - (C.F.
_____), con sede legale in _____,
via _____, iscritta al Registro unico nazionale del Terzo settore (di
cui all'art.11 D.lgs. n. 117/2017) n. iscrizione _____
(o, nelle more dell'operatività dello stesso)
Registro regionale dell'Emilia-Romagna n. iscrizione _____
rappresentata da _____, nato/a a _____ il

_____, in qualità di _____ dell'Ente stesso:

(o, in caso in cui si tratti di cooperativa sociale)

Albo delle cooperative sociali

c) n. iscrizione _____

rappresentata da _____, nato/a a _____ il

_____, in qualità di _____

denominato "Ente"

PREMESSO CHE

- l'art. 118 della Costituzione dà pieno riconoscimento e attuazione al principio di sussidiarietà verticale e orizzontale; in particolare il comma 4 recita: *Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà;*
- il D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) riconosce, all'art. 2, il valore e la funzione sociale degli Enti del Terzo Settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono, quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne è promosso lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia, e ne è favorito l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali;
se si tratta di Enti del terzo settore escluse le cooperative sociali/imprese sociale
- il D.Lgs. 117/2017, all'art. 56, riconosce agli enti locali la possibilità di stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro

Unico Nazionale del Terzo Settore, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato e alle condizioni meglio specificate nell'articolo stesso, e prevede all'art.101, comma 2 una fase transitoria, fino all'operatività del suddetto registro. Il requisito dell'iscrizione pertanto si intende soddisfatto da parte degli Enti associativi e degli enti del Terzo Settore attraverso la loro iscrizione ad uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore per l'erogazione di prestazioni ed attività compatibili con la natura e le finalità del volontariato per lo svolgimento di attività di interesse generale;

- rientra tra gli obiettivi e finalità dell'azione del Comune di Sala Bolognese, come sancito nello Statuto comunale, in particolare l'art. 6, comma 1, “ *Il Comune favorisce lo sviluppo e l'attività delle forme associative e di volontariato della propria popolazione, anche su base di frazione*”;
- l'Ente si propone, sulla base della disponibilità di volontari, come previsto dall'art. 17 del citato D.Lgs. 117/2017, fra l'altro, di sostenere le persone, migliorarne la qualità della vita e delle relazioni, difendere e sviluppare le loro capacità conoscitive e attive, anche residue, orientarle all'esercizio della solidarietà, di promuovere la cittadinanza attiva favorendo la partecipazione responsabile delle persone alla vita ed ai servizi della comunità locale, alla tutela, valorizzazione ed estensione dei beni comuni culturali ed ambientali;

Tutto ciò premesso, con le parti sopra costituite

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1 (Finalità e oggetto della convenzione)

Finalità della presente convenzione è il coordinamento e la disciplina dell'impegno dei volontari aderenti all'Ente in attività integrativa di pubblico interesse nel territorio del Comune, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017.

L'Amministrazione Comunale, volendo garantire alcuni servizi di propria competenza, attiva con l'Ente la collaborazione per lo svolgimento delle seguenti attività, complementari e non sostitutive dei servizi di competenza dello stesso Ente Pubblico:

Le attività sono riferibili anche alla realizzazione di specifici progetti.

Tutte le attività oggetto della presente convenzione saranno realizzate compatibilmente con le vigenti disposizioni nazionali e regionali in materia di gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19 laddove ancora in essere.

ARTICOLO 2 (Gestione dell'attività)

L'Ente si impegna, per lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, ad impiegare esclusivamente i propri iscritti od altri soggetti formati ed autorizzati a prestare la loro attività a favore delle Amministrazioni per la piena realizzazione del progetto.

Gli Enti garantiscono che il personale impiegato nelle attività oggetto della presente convenzione, sia in possesso delle cognizioni tecniche e pratiche e delle eventuali abilitazioni professionali necessarie allo svolgimento delle prestazioni specifiche.

All'inizio delle attività i Responsabili della gestione dei Progetti, individuati rispettivamente per l'Amministrazione comunale nei responsabili di servizio cui farà capo ogni specifico intervento, e per l'Ente nel Sig.r/Sig.ra _____, predispongono i programmi operativi per la realizzazione delle attività sopra elencate.

ARTICOLO 3 (Obblighi dell'Ente)

Le persone che possono essere impegnate nelle attività di cui all'art. 1 sono volontari iscritti all'Ente in possesso delle cognizioni tecniche, pratiche necessarie allo svolgimento delle attività e delle prestazioni specifiche o personale afferente all'Ente.

L'Ente si impegna affinché le attività programmate siano rese con continuità per il periodo preventivamente concordato e si impegna a dare immediata comunicazione delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività, nonché a comunicare le eventuali sostituzioni degli operatori.

I responsabili della gestione del progetto vigilano sullo svolgimento delle attività, avendo cura di verificare che gli operatori rispettino i diritti, la dignità e le opinioni degli utenti e dei fruitori delle attività stesse e che queste ultime siano svolte con modalità tecnicamente corrette e nel rispetto delle normative specifiche nel settore.

I responsabili dell'Ente verificano i risultati del programma operativo concordato con l'Amministrazione attraverso incontri periodici con la stessa.

ARTICOLO 4 (Oneri dell'Amministrazione Comunale)

I servizi comunali coinvolti nel progetto provvederanno in particolare a:

- a) fornire agli Enti tutte le informazioni e il supporto necessario ed ogni altro aspetto procedurale;
- b) comunicare immediatamente agli Enti ogni evento che possa incidere sullo svolgimento delle attività programmate;
- c) proporre specifici progetti e/o iniziative da realizzare congiuntamente, anche non strettamente correlate con il progetto oggetto di convenzione, ma attinenti nei principi ispiratori;

d) mettere a disposizione i locali di cui all'articolo 9 della presente convenzione.

Per la realizzazione del progetto, o di attività attinenti, realizzate in forma concordata potranno essere previsti rimborsi da parte del Comune, nei limiti delle previsioni del bilancio comunale pluriennale.

ARTICOLO 5 (Obblighi di sicurezza)

Anche ai fini degli obblighi della sicurezza, l'Ente garantisce che i volontari/addetti inseriti nelle attività oggetto della presente convenzione siano in possesso delle cognizioni tecniche e pratiche e delle eventuali abilitazioni professionali necessarie allo svolgimento delle attività e delle prestazioni specifiche impegnandosi inoltre a formare gli stessi al fine della corretta attuazione delle disposizioni in materia di sicurezza con particolare riferimento al D.Lgs. n. 81/2008 e s. m..

L'Amministrazione Comunale si impegna, in ottemperanza al D.Lgs n. 81/2008 e s. m., a promuovere la necessaria collaborazione in materia di sicurezza.

L'Ente adotta ogni precauzione possibile per evitare danni alle persone o alle cose cagionati da fatto od omissione della medesima o dei propri volontari, tenendo perciò sollevato ed indenne il Comune di Sala Bolognese da qualsiasi responsabilità al riguardo.

ARTICOLO 6 (Assicurazioni)

L'Ente garantisce che i volontari e addetti impegnati nelle attività, oggetto della presente convenzione siano coperti da Assicurazione contro infortuni e malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa per la responsabilità civile verso terzi, secondo quanto stabilito dall'art. 18 del D.Lgs 117/2017.

L'Amministrazione declina ogni responsabilità civile e penale per gli incidenti che si dovessero verificare nei locali e nelle aree circostanti ai medesimi a danno di cose, persone o animali.

Tutti gli obblighi ed gli oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali relativi all'eventuale personale impiegato e volontari sono a totale carico dell'Ente che ne è il solo responsabile.

A copertura dei rischi delle attività, l'Ente è tenuto a stipulare una polizza per responsabilità civile verso terzi e rischi diversi derivanti dall'attività e dalla gestione dei locali oggetto di convenzione e avente la durata della convenzione.

ARTICOLO 7 (Spese)

In base all'attività programmata, l'Amministrazione Comunale si impegna a valutare un eventuale rimborso a favore dell'Ente, come previsto dall'art. 56 del D.Lgs 117/2017, nei limiti delle disponibilità di bilancio, a copertura dei seguenti costi effettivamente sostenuti per lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione:

1. Spese rimborsate ai volontari dall'associazione, di cui all'art. 17 del D.Lgs. 117/2017 per l'espletamento delle attività oggetto della presente convenzione;
2. Spese assicurative per i volontari, così come previsto, dall'art.18 del D. Lgs 117/2017;
3. Quota parte delle spese generali di funzionamento sostenute dall'Ente, come risultanti dall'ultimo bilancio approvato, imputabile direttamente all'attività. Per spese generali si intendono tutte quelle previste come voci a bilancio (a titolo esemplificativo e non esaustivo si elencano le spese del per-

sonale dipendente, spese di formazione generale e di promozione; formazione specifica per la sicurezza dei volontari in relazione delle attività svolte; spese ordinarie d'ufficio: affitti, pulizie, manutenzione, acquisto, noleggio, manutenzione e riparazione di attrezzature, assicurazioni, ad eccezione di quelle in favore dei Volontari, spese per consulenze, collaborazioni e tenuta contabilità; spese bancarie e oneri finanziari ecc..) con esclusione delle eventuali spese per quote di accantonamento. Le spese generali sono preventivamente determinate per criterio e tipologia.

4. Ogni altra spesa imputabile direttamente all'attività.

Le somme impegnate verranno liquidate periodicamente nel corso dell'anno.

Al termine di ogni anno, l'Ente si impegna a trasmettere la rendicontazione dei servizi resi e delle spese sostenute per capitoli, come quanto previsto dai punti 1, 2, 3 e 4 del presente articolo.

L'importo dell'eventuale rimborso è erogato a consuntivo.

La documentazione giustificativa di tutte le spese di cui sopra sarà a disposizione del Comune per presa visione, presso la sede dell'Ente;

Le parti danno atto che i rimborsi spese spettanti all'Ente sono fuori dal campo di applicazione dell'IVA, in virtù di quanto previsto dall'art. 79 del D. Lgs 117/2017.

Trattandosi di rimborso a fronte di attività volontaristica svolta senza fini di lucro, anche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà, l'erogazione di che trattasi non rientra nell'applicazione della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e ss.mm. ii..

ARTICOLO 8 (Attività di aggiornamento)

L'Amministrazione comunale si impegna a fornire occasioni concrete di

riqualificazione ed aggiornamento ai volontari impegnati nello svolgimento di attività oggetto della presente convenzione, secondo modalità da concordare con l'Ente che è tenuta ad assicurare che i volontari partecipino alle iniziative di cui sopra.

ARTICOLO 9 (Impegni del Comune)

Il Comune si impegna inoltre a fornire supporti tecnici per divulgare congiuntamente informazioni circa gli obiettivi e l'attuazione del progetto di cui all'art. 1.

Il Comune si impegna a concedere, per l'espletamento delle attività, i seguenti locali di proprietà comunale:

- _____

che l'Ente si impegna a utilizzare esclusivamente per le attività e finalità specificate nella proposta progettuale presentata ai fini della procedura comparativa.

Gli Enti dovranno utilizzare le strutture date in uso in modo corretto, con cura e diligenza del "buon padre di famiglia" e dovrà osservare tutte le normative vigenti in materia di sicurezza, igiene nonché i regolamenti comunali e comunque tutte le disposizioni di legge in materia che sia applicabili e compatibili con l'uso della struttura in oggetto. I locali vanno restituiti nelle condizioni in cui si sono ricevuti.

E' vietato qualsiasi intervento volto a modificare le caratteristiche dei locali concessi in uso o delle loro condizioni d'uso senza il preventivo nulla osta da parte del Comune e fatta salva l'acquisizione delle eventuali necessarie autorizzazioni (edilizie e amministrative).

Sono a carico dell'Ente le seguenti spese: utenze (anche con riaddebito da

parte del Comune in caso di impianti indivisi con altri locali comunali), manutenzioni ordinarie, pulizie.

L'Ente esonera espressamente il Comune di Sala Bolognese per danni a persone o cose che dovessero verificarsi nella struttura e negli spazi concessi in uso in relazione alla gestione dei medesimi e alle attività ivi svolte dall'Ente.

ARTICOLO 10 (Durata della convenzione)

La presente convenzione ha validità fino al 30 giugno 2024 prorogabile per ulteriori 12 mesi fino al 30 giugno 2025.

ARTICOLO 11 (Inadempimento, Risoluzione, diritto di recesso)

Nel caso di inosservanza da parte dell'Ente di obblighi o condizioni previsti nella presente convenzione, il responsabile del servizio inoltra apposita diffida ad adempiere, assegnando un preciso termine. Tale termine decorre dal ricevimento della diffida da parte dell'Ente. Decorso inutilmente il termine prefissato, il Comune potrà ordinare all'Ente l'immediata sospensione dell'uso dei locali, facendo salva l'automatica risoluzione di diritto, ai sensi dell'art. 1546 del codice civile nei casi seguenti:

- a. per mancato rispetto del termine come sopra prefissato, eccetto i casi di comprovata ed accertata forza maggiore o per fatti assolutamente non imputabili all'Ente;
- b. per gravi e reiterati inadempimenti nell'espletamento dei servizi che formano oggetto della presente convenzione;
- c. in caso di interruzione del servizio causato da inadempimento dell'Ente;
- d. modificazione dei locali o della destinazione d'uso degli stessi senza preventivo assenso da parte del Comune.

E' fatto salvo il diritto di recesso del Comune per sopravvenuti motivi di

pubblico interesse. La volontà di recesso dovrà essere comunicata dal responsabile del servizio all'Ente previa motivata delibera della Giunta Comunale.

L'Ente può risolvere la presente convenzione in ogni momento, con preavviso di 90 giorni.

ARTICOLO 12 (Trattamento dati personali)

Ai fini della regolare esecuzione della convenzione, l'Ente dovrà necessariamente trattare dati personali. Per ciò che concerne il rispetto della normativa in materia di privacy con esclusivo riferimento alle attività previste dalla presente convenzione, l'Ente si impegna a trattare i dati nel rispetto delle disposizioni di cui al GDPR 679/2016.

ARTICOLO 13 (Foro competente)

Il foro competente per ogni controversia alla presente convenzione è quello di Bologna.

ARTICOLO 14 (Norme finali)

Per quanto non regolamentato dalla presente convenzione si rinvia alle disposizioni di legge in materia in quanto applicabili e compatibili con la natura dell'atto.

La presente convenzione, redatta in duplice originale, è esente dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro ai sensi dell'art. 8 - comma 1 - della Legge n. 266/1991.

Atto letto, approvato e sottoscritto

p. Il COMUNE DI SALA BOLOGNESE

Il Direttore dell'Area

(_____)

p. l'ENTE

()